



Deliberazione N. 320

del 29/04/2016

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 192 del 30.12.2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 27 fogli uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

Assistenza specialistica ambulatoriale delle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali presenti nel territorio dell'ULSS n. 10. Determinazioni per l'anno 2016 e relativi contratti.

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)
F.to dott. Carlo BRAMEZZA

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE
(dott.ssa Michela CONTE)
- IL DIRETTORE SANITARIO F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA CARRARO
(dott.ssa Maria Grazia CARRARO)
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE F.TO DOTT. MAURO FILIPPI
(dott. Mauro FILIPPI)

ASSEGNAZIONE				

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno:

05.05.2016

per 15 giorni consecutivi

IL DIRETTORE DELL'UOC
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Andrea Del Negro

REGISTRAZIONE CONTABILE

L'U.O.C. Contabilità e Bilancio attesta la corretta imputazione contabile:

IL DIRETTORE DELL'UOC
Dott.ssa Silena Tadiotto

Non prevista per il presente provvedimento.

Assistenza specialistica ambulatoriale delle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali presenti nel territorio dell'ULSS n. 10. Determinazioni per l'anno 2016 e relativi contratti.

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE E GOVERNO LISTE D'ATTESA**

Premesso che:

- con deliberazione n. 1923 del 23 dicembre 2015, relativa all'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture accreditate esclusivamente ambulatoriali, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato, per azienda ULSS e macroarea, le quote di budget 2016 – 2017 e ha distribuito ai singoli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali le quote di budget delle macroaree di medicina fisica e riabilitativa e di diagnostica per immagini, mentre ha lasciato in capo alle Aziende ULSS l'attribuzione ai singoli erogatori delle quote di budget relative alle branche a visita e alla medicina di laboratorio (entro i tetti massimi previsti);
- relativamente alle strutture eroganti prestazioni ambulatoriali di ossigenoterapia iperbarica, l'attribuzione delle quote di budget è avvenuta sulla base delle proposte formulate dai direttori generali, operando successivamente una distribuzione percentuale ai singoli erogatori (allegato D alla suddetta DGR), sulla base dell'attività complessivamente erogata ai cittadini residenti nel Veneto;
- la Giunta Regionale ha precisato che, con la suddetta deliberazione, ha inteso “disciplinare le quote di budget della specialistica ambulatoriale degli erogatori privati esclusivamente ambulatoriali nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto”, che le quote di budget “rappresentano la disponibilità massima assegnata per ciascuna annualità, espressa al lordo del ticket, nella quale è ricompresa la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utenza che ne costituisce un anticipo di pagamento” e che “i budget sono da considerarsi al netto degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta di cui alla legge 111 del 15 luglio 2011”;
- conseguentemente, per questa ULSS la disponibilità massima, per l'anno 2016, assegnata o da assegnare ai singoli erogatori privati accreditati che erogano unicamente prestazioni di specialistica ambulatoriale risulta di € 5.204.000,00 (incluso ticket) suddivisi per macroarea come segue:
 - ⌚ medicina fisica e riabilitativa: € 650.000,00, assegnato al Centro di Fisiokinesiterapia srl;
 - ⌚ diagnostica per immagini: € 3.438.000,00, di cui € 1.334.165,00 assegnati al Poliambulatorio Caorlese srl ed € 2.103.835,00 assegnati al Centro Medico San Biagio spa;
 - ⌚ branche a visita: € 1.046.000,00 da assegnare alle strutture che erogano tali prestazioni nel territorio di questa ULSS, Centro Medico San Biagio spa e Studio Cardiologico del dr. Schio e C. sas;
 - ⌚ ossigenoterapia iperbarica: € 70.000,00;
- il direttore ad interim dell'unità operativa complessa Acquisto prestazioni sanitarie e governo liste d'attesa, a ciò incaricato dal direttore generale, ha quindi condotto una puntuale verifica dei fabbisogni aziendali e ha conseguentemente provveduto alla contrattazione del budget e alla predisposizione degli accordi con gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali presenti nel territorio, avvalendosi dello schema di accordo contrattuale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1765 del 28 agosto 2012, fatta eccezione per gli accordi contrattuali relativi alle prestazioni di ossigenoterapia iperbarica che, ai sensi della citata deliberazione giunta n. 1923 del 23 dicembre 2015, sono in capo alle Aziende Ulss nel territorio delle quali insistono gli erogatori (considerato il loro contenuto numero, pari a quattro);

- per il budget di € 1.046.000,00 previsto dalla Regione per la macroarea branche a visita, tenendo conto della domanda e dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali, dei tempi d'attesa, delle esigenze locali e della logistica delle strutture, dell'analisi storica dell'attività e della mobilità intra ed extra regionale, è stata proposta la seguente assegnazione:
 - ⌚ € 835.892,50 al Centro Medico San Biagio;
 - ⌚ € 210.107,50 allo Studio Cardiologico dr. Schio e C.;
- al fine di effettuare la previsione di spesa per l'anno 2016 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture private esclusivamente ambulatoriali nei confronti dei cittadini residenti in Veneto, considerando il budget complessivamente previsto di € 5.204.000,00, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa (ticket), si propone di stimare queste quote in € 520.400,00;
- al fine della previsione complessiva della spesa per l'anno 2016, per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture private esclusivamente ambulatoriali, che tenga conto anche delle prestazioni in favore di coloro che non risiedono nel Veneto, si propone di considerare anche il valore economico di tali prestazioni, stimabile prudenzialmente, sulla base dei dati attualmente disponibili, per l'anno 2016, in € 3.956.400,00; questo importo sarà oggetto di compensazione con il meccanismo della mobilità sanitaria ed oggetto di recupero del credito per gli stranieri;
- per le prestazioni erogate nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto non è fissato dalla Regione un tetto massimo di spesa e, pertanto, la suddetta previsione potrebbe essere superata in corso d'anno a causa di eventi non previsti e non prevedibili.

Dato atto che il costo complessivo per l'assistenza specialistica ambulatoriale che sarà erogata nell'anno 2016 dagli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali (pari ad € 8.640.000,00, di cui € 5.204.000,00 per i cittadini veneti come da allegati accordi ed € 3.956.400,00 per i cittadini non veneti, detratti € 520.400,00 per i ticket che si presume saranno introitati dalle strutture private) è stato programmato nel conto economico preventivo relativo all'esercizio 2016;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Visto le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell'atto aziendale approvato con deliberazione n. 712 del 14.08.2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22.12.2014 di approvazione del documento relativo all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14.08.2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1765 del 28 agosto 2012 e n. 1923 del 23 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 392 del 30 novembre 2011 di approvazione del *“regolamento per la predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei provvedimenti dei dirigenti delegati”*;

Visto l'atto aziendale adottato con delibera del direttore generale n. 247 del 24 marzo 2014 aggiornato da ultimo con deliberazione 2 ottobre 2015, n. 925, nonché i conseguenti atti esecutivi;

Visto le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell'atto aziendale approvato con deliberazione n. 712 del 14.08.2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22.12.2014 di approvazione del documento relativo all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14.08.2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il direttore ad interim dell'unità operativa complessa Acquisto prestazioni sanitarie e governo liste d'attesa ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

DELIBERA

1. di assegnare per l'anno 2016, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1923 del 23 dicembre 2015, per l'assistenza specialistica erogata dalle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali a favore dei cittadini residenti nel Veneto e secondo la suddivisione indicata in premessa, il budget di € 5.204.000,00 (al lordo dei ticket);
2. di quantificare per l'anno 2016 in € 8.640.000,00 il costo complessivo programmato a carico dell'Azienda ULSS n. 10 per l'assistenza specialistica erogata dalle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali, tenuto conto, oltre all'importo di cui al punto 1, della spesa aggiuntiva per le prestazioni a favore di utenti residenti al di fuori della Regione del Veneto, di € 3.956.400,00 e dell'importo di € 520.400,00 che si presume di introitare quale ticket;
3. di prevedere che il costo di € 3.956.400,00, stimato per l'assistenza ambulatoriale a favore di utenti residenti al di fuori della Regione del Veneto, sarà oggetto di compensazione con il meccanismo della mobilità sanitaria e oggetto di recupero del credito per gli stranieri;
4. di dare atto che il costo complessivo di cui al punto 2 è stato programmato nel conto economico preventivo relativo all'esercizio 2016 e che con riferimento alle prestazioni rese dagli erogatori privati accreditati nei confronti di cittadini non residenti nella Regione del Veneto, potrà essere aggiornato, per i motivi in premessa esposti, a seguito di comunicazione del direttore dell'unità operativa complessa Acquisto prestazioni sanitarie e governo liste d'attesa al direttore dell'unità operativa complessa Contabilità e bilancio, previo puntuale monitoraggio dei costi;
5. di approvare gli accordi sulla contrattazione del budget citati in premessa, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e contestuale;
6. di dare atto che, ai sensi della deliberazione giuntale n. 1923 del 23 dicembre 2015, la stipula degli accordi contrattuali relativi alle prestazioni di ossigenoterapia iperbarica è in capo alle Aziende Ulss nel territorio delle quali insistono gli erogatori (considerato il loro contenuto numero, pari a quattro);
7. di dare atto che l'unità operativa complessa Acquisto prestazioni sanitarie e governo liste d'attesa è competente per l'esecuzione del presente provvedimento, inclusa l'adozione di provvedimenti conseguenti;

8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Pierpaolo Pianozza, direttore ad interim dell'unità operativa complessa Acquisto prestazioni sanitarie e governo liste d'attesa;
9. di precisare che il costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue:

ANNO	CONTO CO.GEN.	AREA	IMPORTO	NUMERO REGISTRAZIONE RID 16PGNSF
2016	BB01030504	SAN	8.640.000,00	



Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Acquisto prestazioni sanitarie e governo liste di attesa direzione.cup@ulss10.veneto.it
Contabilità e Bilancio servizio.ecofin@ulss10.veneto.it
Direzione Amministrativa direzione.amministrativa@ulss10.veneto.it
Programmazione Controllo di Gestione controllo.gestione@ulss10.veneto.it
Affari Generali e Legali aaggl@ulss10.veneto.it
Direzione Sanitaria direzione.sanitaria @ulss10.veneto.it
dipartimento della funzione ospedaliera dirmed.sandona@ulss10.veneto.it
Distretto Unico Socio Sanitario segreteria.distrettounico@ulss10.veneto.it

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l." è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria¹ per le seguenti attività specialistiche: terapie riabilitative, medicina fisica, massoterapia, prestazioni manu medica e paraffinoterapia con provvedimento del Comune di Jesolo n. 08/52705 del 22.08.2008, rinnovato con atto del 02.04.2014, e che è titolare di accreditamento istituzionale rinnovato con delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 20/12/2013 n. 2461 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 Medicina fisica e Riabilitazione;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1923 del 23/12/2015, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. e p. iva 02799490277

e

la società “Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l.” (di seguito “erogatore”), con sede legale a Treviso (TV) in via della Liberazione, 34, p. iva 01228550263, nella persona dell’ing. Giorgio Piovesan, nato a Treviso (TV) il 18/05/1958, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell’erogatore

L’erogatore:

- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell’Ulss delle agende dell’erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l’Ulss garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell’agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell’azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel

rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il corrente anno 2016. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti

dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

ing. Giorgio Piovesan

Allegato all' Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
 TRA AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE"
 E
 L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
 "Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l."

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

VOLUME ANNO: 2016

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Medicina fisica e riabilitazione	89.7B.2	Prima visita di medicina fisica e riabilitazione	20,50	3000	61.500,00
	89.01.W	Visita di medicina fisica e riabilitazione di controllo	14,25	600	8.550,00
		Prestazioni di riabilitazione			514.950,00
		Terapie fisiche			65.000,00
TOTALE					650.000,00

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

ing. Giorgio Piovesan

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Centro Medico S. Biagio S.p.a." è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per le seguenti prestazioni: "Allergologia-immunologia; Anatomia patologica (biopsie e ago aspirati), Anestesia, Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia plastica; Dermatologia; Diabetologia; Endocrinologia-dietologia; Fisiatria (visite mediche); Medicina dello sport; Medicina estetica; Medicina interna; Neurologia; Neurochirurgia (visite mediche); Oculistica con interventi di chirurgia oculistica e chirurgia refrattiva laser; Ortopedia; Ostetricia e ginecologia; Otorinolaringoiatria; Pediatria; Pneumologia; Psicologia e psicoterapia; Reumatologia; Urologia-andrologia; Diagnostica per immagini (RMN total body e settoriale, Rmn total body fissa per uso diagnostico da 1,2 Tesla, RX, mammografia, TAC, ortopantomografia, densitometria, ecografia), Diagnostica mediante ecocardiografia; Ecocolordoppler e TSA; Ecografia internistica, Elettromiografia; Endoscopia digestiva; Struttura extraospedaliera di chirurgia rispondente alla tipologia prevista dalla DGRV n. 549 del 25.2.2005, dove saranno effettuate le prestazioni dell'all. 2, che si allega alla presente autorizzazione." con provvedimento del Comune di Fossalta di Portogruaro n. 7827 del 02.09.2015, integrato con provvedimento n. 7844 del 02.09.2015, di autorizzazione all'esercizio "di una apparecchiatura a risonanza magnetica "total body" fissa per uso diagnostico mod. mod. Toshiba Medical System – Vantage Elan 1,5 Tesla" e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibere della Giunta Regionale del Veneto adottate in data 22/05/2012 n. 889 ed in data 28/12/2012 n. 2982 per l'erogazione delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: 69 radiologia diagnostica, 34 oculistica e 09 chirurgia generale (per l'erogazione delle sole prestazioni ricondotte al regime ambulatoriale delle branche specialistiche di cui alla DGR 859/2011), 08 cardiologia (limitatamente a visite, elettrocardiogrammi, ecocardiografie ed ecocolordopplerografie), 32 neurologia (limitatamente a visite ed elettromiografie);
- che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2767 del 30 dicembre 2013 alla Società "Centro Medico S. Biagio S.p.a." è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale ed integrato per l'intera branca 34 oculistica e la struttura suddetta è stata riclassificata come "Struttura extraospedaliera di Chirurgia per le prestazioni afferenti alle branche 34 Oculistica e 09 Chirurgia transitate dal regime di ricovero al regime ambulatoriale ex DGR n. 859/2011";
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1923 del 23/12/2015, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da

considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. e p. iva 02799490277

e

la società "Centro Medico S. Biagio S.p.a." (di seguito "erogatore"), con sede legale a Fossalta di Portogruaro (VE) in via Del Commercio, 69/4, cod. fisc. e p. iva 03089200277, nella persona del sig. Vincenzo Martino, nato a Milano (MI) il 16/11/1958, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il

recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il corrente anno 2016. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

sig. Vincenzo Martino

Allegato all'Accordo Contrattuale

PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE"

E

L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO

"Centro Medico S. Biagio S.p.a."

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

VOLUME ANNO: 2016

Macroarea specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Diagnostica per immagini tot. € 2.103.835,00		RMN muscoloscheletriche			453.835,00
		RMN altri organi			800.000,00
		Ecografie			300.000,00
		Diagnostica senologica			150.000,00
		Ecocolordoppler			250.000,00
		Radiologia tradizionale			60.000,00
		Tomografia computerizzata			90.000,00
Altro Tot. € 835.892,50		Visite cardiologiche + ECG			41.470,50
		Visite neurologiche + EMG			70.000,00
	38.59	Stripping delle vene	1.411,20	60	84.672,00
	13.71	Inserzione di cristallino	1.225,00	510	624.750,00
		Altre prestazioni oculistiche			15.000,00
TOTALE					2.939.727,50

- Il soggetto erogatore si impegna a garantire l'erogazione dell'attività anche nella giornata del sabato, con orario 14.00 – 20.00.

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

sig. Vincenzo Martino

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Poliambulatorio Caorlese srl" è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria nei locali siti in via Strada Nuova n. 24 a Caorle (VE) per le seguenti prestazioni: "Diagnostica per immagini, Medicina di laboratorio e Punti prelievo", con provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Caorle, n. 37074 del 12 ottobre 2009, rinnovato in data 11 agosto 2014;
- che la Società "Poliambulatorio Caorlese srl" è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria nei locali siti in via Papa Giovanni XXIII n. 14 a S. Stino di Livenza per le seguenti prestazioni: "Punto prelievo per la raccolta di campioni organici", con provvedimento n. 2 del 14 marzo 2011 del Responsabile del Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di S. Stino di Livenza, di conferma della precedente autorizzazione n. 10/2005;
- che la Società "Poliambulatorio Caorlese srl" è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria nei locali siti in via Papa Giovanni XXIII n. 14 a S. Stino di Livenza per le seguenti prestazioni: "Attività di ambulatorio radiodiagnostico con apparecchiatura radiologica: risonanza magnetica total body fissa, di campo magnetico non superiore a 2 Tesla", con provvedimento n. 4 del 21/07/2011 del Responsabile del Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di S. Stino di Livenza, e nota prot. n. 9123 del 10/01/2012 del Dirigente del Servizio Assistenza Ambulatoriale della Regione Veneto, con la quale comunica di "prendere atto del trasferimento della sede di attività della branca specialistica di Radiologia Diagnostica, limitatamente alle prestazioni di R.M., del Poliambulatorio Caorlese S.r.l., accreditato con DGR 3075 del 14/12/2010 per le branche di radiologia diagnostica e medicina di laboratorio, da Via Strada Nuova 24, Caorle (VE), a Via Papa Giovanni XXIII 14, S. Stino di Livenza (VE)";
- che la Società "Poliambulatorio Caorlese srl" è titolare di accreditamento istituzionale rinnovato in virtù di deliberazione della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 30/12/2013 n. 2717 per l'erogazione della seguente funzione esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: "69 Radiologia Diagnostica, 03 Medicina di Laboratorio, Punto di prelievo";
- che la DGR da ultimo citata è stata rettificata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 917 del 10/06/2014, precisando che l'attività di risonanza magnetica è svolta presso la sede di San Stino di Livenza;
- che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1021 del 04/08/2015, punto 1 del dispositivo, è stato disposto "di annullare parzialmente la DGR n. 917 del 10.06.2014 di rinnovo dell'accreditamento istituzionale a "Poliambulatorio Caorlese srl" relativamente

all'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina di laboratorio per la sede operativa di Caorle (VE) via Strada Nuova 24 e punto di prelievo di San Stino di Livenza (VE) via Giovanni XXIII, 14 per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto”;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1923 del 23/12/2015, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale” (di seguito “azienda”) rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. 02799490277

e

la società “Poliambulatorio Caorlese srl” (di seguito “erogatore”), con sede legale a San Donà di Piave (VE) in via XIII Martiri 161, partita iva e codice fiscale 00607430279, nella persona del geom. Silvano Matassi, nato a S. Donà di Piave (VE) il 30/05/1929, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in

dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per l'anno 2016. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

geom. Silvano Matassi

Postilla dell'erogatore:

"Si precisa che la sottoscrizione del presente accordo non comporta acquiescenza a quanto disposto con la delibera 2201/2012 in ordine alla necessità di sottoporre qualunque modifica soggettiva al previo parere dell'Azienda ULSS (art. 5 lett. b dello schema tipo di accordo) e salvo future decisioni ed interpretazioni della Regione Veneto.

Si accetta con riserva in attesa che il TAR si pronunci relativamente al ricorso di cui alla delibera n. 2201 del 2012 e alla delibera n. 2621 del 2012."

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

geom. Silvano Matassi

Allegato all' Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE"
E
L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
"Poliambulatorio Caorlese srl"

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

VOLUME ANNO: 2016

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Radiologia		RMN: stesso case mix del 2015 con esclusione delle RMN cerebrali (codice 88.91.1 e codice 88.91.2)			564.165,00
		Ecografie: stesso case mix del 2015			450.000,00
		TAC: stesso case mix del 2015			70.000,00
		Radiologia tradizionale: stesso case mix del 2015			110.000,00
		Diagnostica senologica			140.000,00
TOTALE					1.334.165,00

- Il soggetto erogatore si impegna a garantire l'erogazione dell'attività anche nella giornata del sabato, con orario 14.00 – 20.00.

- Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"
 Il Direttore Generale
 dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore
 Il Legale Rappresentante
 geom. Silvano Matassi

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Studio Cardiologico Dr. Schio e C. S.a.s." è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per le seguenti prestazioni: visite specialistiche cardiologiche, ECG, monitoraggio pressorio, Holter ed ecocardiogramma color doppler, con provvedimento del Dirigente del Settore IV del Comune di S. Donà di Piave n. 11037 del 24/03/2011, che in data 19/01/2016 ha presentato, allo sportello unico per le attività produttive del comune di San Donà di Piave, domanda di rinnovo all'esercizio di struttura sanitaria, che è stata acquisita la dichiarazione dell'erogatore di non essere destinatario di un provvedimento di diniego; che è titolare di accreditamento istituzionale rinnovato con delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 20/12/2013 n. 2494 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: 08 Cardiologia;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1923 del 23/12/2015, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. 02799490277

e

la società “Studio Cardiologico Dr. Schio e C. S.a.s.” (di seguito “erogatore”), con sede legale a San Donà di Piave (VE) in via Carozzani n. 14, codice fiscale/p.iva 03586580270, nella persona del dott. Gian Francesco Schio, nato a Castelbaldo (PD) il 08/03/1939, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell’erogatore

L’erogatore:

- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell’Ulss delle agende dell’erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l’Ulss garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette

e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per l'anno 2016. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

dott. Gian Francesco Schio

Allegato all' Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE"
E
L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
"Studio Cardiologico Dr. Schio e C. S.a.s."

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

VOLUME ANNO: 2016

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Cardiologia	88.72.2	Ecocolordopplergrafia cardiaca	100,50	1.440	144.720,00
	88.72.1	Ecografia cardiaca	55,85	50	2.792,50
	89.7A.3	Prima visita cardiologica	35,05	600	21.030,00
	89.01.3	Visita cardiologica di controllo	14,25	300	4.275,00
	89.50	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	67,05	450	30.172,50
	89.61.1	Monitoraggio continuo della pressione arteriosa	44,70	75	3.352,50
	89.52	Elettrocardiogramma	12,55	300	3.765,00
TOTALE				3.070	210.107,50

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"
 Il Direttore Generale
 dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore
 Il Legale Rappresentante
 dott. Gian Francesco Schio